

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

## SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Valeria Mistretta  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 25913 del registro di segreteria, proposto dal sig. V. C., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H; pec avv.luigipateri@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Alghero n. 29, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari.

Uditi, nell'udienza del 10 aprile 2024, l'Avvocato PATERI, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato SOTGIA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

**RITENUTO IN FATTO**

Con atto depositato in Segreteria in data 8 marzo 2023 il sig. C. V. ha presentato ricorso chiedendo: a) di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione dell'importo globale della pensione in godimento, conseguente al ricalcolo degli aumenti perequativi nelle misure annue appresso indicate, comprensive delle differenze dovute sull'indennità integrativa speciale, e precisamente: anno 2021 euro 919,77 o quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in causa; anno 2022 euro 1.285,80 o quella somma, maggiore o minore, che sarà accertata in causa; b) di condannare l'INPS al

pagamento delle differenze tra quanto dovuto, come sopra determinato, e quanto erogato dall'Istituto, con le decorrenze di legge, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; c) con vittoria di spese.

Il ricorrente ha fatto presente di essere titolare di due distinti trattamenti pensionistici, entrambi in carico all'INPS (Gestione ex INPDAP); l'Istituto previdenziale, nella liquidazione di quanto dovutogli in riferimento al trattamento pensionistico in godimento quale ex dipendente di Amministrazione Statale (iscrizione 04169952) liquidato dall'INPDAP dall'1/1/1999, avrebbe errato nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di perequazione automatica in riferimento agli anni 2021 e 2022.

Dopo dettagliata ricostruzione normativa, nel ricorso si prospetta quale dovrebbe essere, secondo parte attrice, il calcolo degli aumenti perequativi spettanti al ricorrente.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria depositata in Segreteria il 12 ottobre 2023, nella quale ha rappresentato che con circolare operativa INPDAP n. 44 del 28.12.2011, relativa alle lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata scadente nel mese di gennaio 2012, erano state diramate nuove disposizioni per il calcolo della rivalutazione delle pensioni. Nel caso in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, sarà incrementato soltanto l'importo mensile relativo alla voce pensione: il calcolo viene effettuato sull'importo totale delle pensioni + I.I.S., il risultato ottenuto viene sommato alla sola voce

pensione, restando invariato l'importo dell'indennità integrativa speciale.

Pertanto, per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2011 l'Istituto ha bloccato l'importo dell'indennità integrativa speciale pari a 717,26 euro (individuata mediante l'apposizione del codice "K" nella banca dati) in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione. Inoltre, nella memoria di costituzione ha precisato che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

In particolare, relativamente alla perequazione per l'anno 2021, con la circolare INPS n. 120 del 26.10.2022 è stata comunicata la modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022, pari all'1,90%, da applicarsi secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1988, n. 488, mentre con la circolare n. 135 del 22.12.2022 è stata comunicata la modalità di calcolo della perequazione relativa all'anno 2022, determinata nella misura del 7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'INPS ha quindi illustrato i calcoli che sono stati applicati in relazione alla posizione del ricorrente e ha concluso chiedendo di respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

All'udienza del 25 ottobre 2023 l'Avvocato PATERI ha chiesto un rinvio

della discussione per valutare i calcoli contenuti nella memoria di costituzione dell'INPS e l'Avvocato DOA non si è opposto.

Questo Giudice monocratico ha, quindi, disposto il rinvio all'udienza odierna.

All'udienza del 10 aprile 2024 l'Avvocato PATERI ha contestato la rilevanza e la fondatezza delle avverse deduzioni, perché basate su circolari INPS e non su atti normativi, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'Avvocato SOTGIA ha precisato che le circolari sono emanate sulla base della legge e, nel confermare i conteggi contenuti nella memoria, ha contestato quelli di controparte e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in

#### DIRITTO

Per quanto concerne la pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente, va osservato, in primo luogo che le circolari indicate dalla difesa dell'INPS sono fondate sulla normativa che disciplina la materia in discussione, e non potrebbe essere altrimenti, e si limitano a dare indicazioni ai fini del calcolo delle diverse voci contenute nei trattamenti pensionistici.

Come evidenziato dalla difesa dell'Istituto previdenziale, la circolare INPDAP n. 44 del 28 dicembre 2011 è, inoltre, risalente nel tempo.

Ciò premesso, la domanda, diretta a ottenere il ricalcolo delle somme riconosciute al sig. C. V. a titolo di perequazione automatica, non merita accoglimento.

Si deve ritenere, infatti, che i calcoli illustrati nella memoria di costituzione dell'INPS siano corretti e che gli importi liquidati in base agli stessi abbiano attribuito al ricorrente le giuste spettanze.

Venendo, infine, alle spese, si ritiene equo disporre la compensazione, valutata la generale difficoltà di comprensione dei calcoli afferenti al trattamento di quiescenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 10 aprile 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in Segreteria il 15/04/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P.Carrus